



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 5 dicembre 2023

NEWS DEL GIORNO

[Convenzione Inps – F.O.R.Z.A. per contribuzione su prestazioni temporanee](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Min.Lav.: chiarimenti in merito alla figura del preposto per la sicurezza](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Accesso all'APE sociale dei precoci ed accordi collettivi in periodo Covid](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Valenza delle sospensioni concordate dall'esecuzione della prestazione](#)
di Redazione



Convenzione Inps – F.O.R.Z.A. per contribuzione su prestazioni temporanee

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 29 novembre 2023, n. 95](#), fornisce le indicazioni per il versamento della contribuzione associativa conseguente alla sottoscrizione della convenzione tra Inps e l'Organizzazione Sindacale F.O.R.Z.A. approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 13 aprile 2022.

La durata della convenzione è attualmente prevista sino alla data del 31 dicembre 2024, rinnovabile per un ulteriore triennio previa richiesta della medesima organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto entro il mese di giugno 2024.

La circolare n. 95/2023 prevede che tale facoltà sia esercitabile da parte di coloro che percepiscono trattamenti connessi a situazioni di disoccupazione involontaria, ed in particolare di NASpl, DIS – COLL, ALAS, disoccupazione speciale, così come tutte le tipologie di trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

Il versamento della contribuzione associativa in oggetto si realizza previa trasmissione telematica da parte dei soggetti in tal senso interessati, di apposita delega, e fino a revoca della medesima.

La circolare Inps n. 95/2023 precisa, inoltre, che la misura della contribuzione, e quindi dell'annessa trattenuta, è in ogni caso pari al 5 % del trattamento.

L'Istituto provvederà a sua volta a riversare all'Organizzazione sindacale quanto trattenuto, al netto delle spese di espletamento del servizio dedotte, in quattro distinti mandati di pagamento (aprile, luglio, ottobre e dicembre).

È inoltre prevista, al ricorrere delle condizioni in tal senso sancite in sede di convenzione, la possibilità unilaterale a favore dell'Inps di recedere dalla convenzione medesima.



Seminario di specializzazione di mezza giornata

Gestione del rapporto di lavoro dei dirigenti

 **Euroconference**
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Min.Lav.: chiarimenti in merito alla figura del preposto per la sicurezza

di **Redazione**

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito [risposta ad interpellato n. 5 del 1° dicembre 2023](#) in merito alla corretta definizione della figura del preposto in materia di sicurezza a seguito di quesito avanzato dalla Camera di Commercio di Modena.

Oggetto dell'interpellato è la corretta definizione del preposto per la sicurezza, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare, il quesito avanzato mira ad analizzare la corretta individuazione del preposto per la sicurezza, in quelle realtà ove per ciò potrebbe essere complesso stante la ridotta dimensione aziendale, e quindi l'annesso ruolo che in questo senso può essere assolto, in conseguenza di ciò, dal datore di lavoro.

Il Ministero conferma la sostanziale distinzione tra la figura del datore di lavoro e del preposto, che non possono coincidere se non in realtà estremamente modeste sotto il profilo dimensionale.

In tali realtà, non sarà di fatto possibile scindere le due figure (specie ad esempio in contesti con un solo lavoratore dipendente).

Il principio generale prevede, infatti, l'impossibilità di coincidenza tra il preposto e il datore di lavoro da un lato, ed i lavoratori soggetti al potere gerarchico – funzionale.

Tale principio generale può appunto essere derogato in contesti modesti solo rispetto alla coincidenza della figura datoriale con quella del preposto (e quindi in situazioni residuali ed in ogni caso in estrema ratio), non potendo ammettersi in ogni caso la coincidenza tra quest'ultimo ed i lavoratori soggetti a sorveglianza.

Seminario di specializzazione

**Rapporti di lavoro di amministratori,
soci e familiari**

Scopri di più



Accesso all'APE sociale dei precoci ed accordi collettivi in periodo Covid

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 24 novembre 2023, n. 4192](#), tratta dell'accesso a pensione anticipata e ad APE Sociale per coloro che hanno cessato il rapporto per accordo collettivo aziendale siglato in periodo emergenziale Covid in virtù di quanto previsto dall'art. 14 comma 3, D.L. n. 104/2020, così come esteso sino a tutto il 31 marzo 2021 dall'art. 1 comma 311, Legge n. 178/2020 di bilancio per l'anno 2021.

I citati accordi collettivi hanno consentito di definire le modalità di recesso dal rapporto di lavoro in costanza di vigenza del divieto di licenziamento nel corso della stagione pandemica, nello specifico del congelamento dell'art. 7, Legge n. 604/1966, e quindi della risoluzione a fronte della procedura conciliativa appena richiamata.

Il messaggio Inps n. 4192/2023, nel ricordare che proprio la procedura conciliativa di cui all'art. 7, Legge n. 604/1966 rappresenta una delle modalità di accesso all'APE sociale ed alla pensione anticipata per i lavoratori precoci che accedono ai citati trattamenti in qualità di disoccupati, precisa che anche l'estinzione del rapporto per effetto dell'accordo (anch'esso consensuale) secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, D.L. n. 104/2020 e dall'art. 1 comma 311, Legge n. 178/2020, incarna le caratteristiche idonee per rientrare in detta platea.

Master di specializzazione

**Progettare e gestire la previdenza
complementare**

Scopri di più



Valenza delle sospensioni concordate dall'esecuzione della prestazione

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 18 ottobre 2023, n. 28862, ha stabilito che pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato *full time*, il datore di lavoro può provare sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni anche per *facta concludentia*; una volta raggiunta la prova di tali sospensioni, esse si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro *full time*; una volta integrato in tal modo il contratto, eventuali modifiche successive di quelle sospensioni concordate richiedono un nuovo consenso del lavoratore e quindi non possono essere disposte né imposte unilateralmente dal datore di lavoro.

Master di specializzazione

Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più